

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 maggio 2013

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di maggio dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Ennio PASTORET

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura e di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Manuela ZUBLENA interviene alla seduta alle ore 8.07, dopo l'approvazione della deliberazione n. 781.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **787** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 145, COMMA 46, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, RELATIVO ALLA PROROGA DELLE SCADENZE DI REVISIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO. SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1906 DEL 28 SETTEMBRE 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti il d.lgs. 78/1998 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale” e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 “Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1856 in data 21 settembre 2012 concernente le disposizioni applicative in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose;

visto l'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140;

visto l'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato ed integrato dall'art. 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166 e dall'art. 11 bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché il decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, n. 23;

visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2012;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 28 settembre 2012 recante “Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla proroga di scadenze degli impianti a fune in servizio pubblico.”;

considerato il perdurare della crisi economica che investe il settore e l'esiguità di risorse pubbliche attualmente a disposizione per la realizzazione di interventi di revisione, di ammodernamento e sostituzione degli impianti a fune;

fermi restando i principi di sicurezza previsti dalle normative nazionali di riferimento;

ritenuto opportuno estendere, rispetto ai contenuti della DGR 1906/2012 e nei limiti previsti dal citato decreto nazionale, i principi dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 anche agli impianti giunti in scadenza di revisione generale e soggetti ad interventi di miglioramento, secondo la definizione contenuta nel testo allegato;

ritenuto altresì opportuno improntare ad un carattere di uniformità e coerenza la materia della proroga delle scadenze temporali degli impianti a fune previste dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 e dunque integrare nell'allegato alla DGR 1906/2012 le maggiori precisazioni emerse nella redazione del testo allegato alla proposta della presente deliberazione, che meglio specificano le condizioni e le modalità per l'ottenimento della proroga;

sentite le rappresentanze delle categorie interessate dalla legge regionale 20/2008;

visto l'articolo 4 della legge regionale 11/2013, che ha abrogato l'articolo 2bis della l.r. 1/2010 riguardante la revisione ridotta degli impianti a fune valdostani;

su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il testo allegato (Allegato 1), concernente le modalità e procedure per l'attuazione dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla proroga delle scadenze temporali, fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 per gli impianti in scadenza di revisione generale soggetti ad interventi di miglioramento secondo la definizione contenuta nell'allegato stesso;
2. di approvare il testo allegato (Allegato 2) concernente le modalità e procedure per l'attuazione dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla proroga delle scadenze temporali, fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23, per gli impianti in scadenza di revisione generale o di vita tecnica per i quali è previsto l'ammodernamento o la sostituzione, che annulla e sostituisce l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 28 settembre 2012 e costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire, in via transitoria, che le nuove disposizioni introdotte con l'allegato 2 alla presente deliberazione si applichino anche alle istruttorie attualmente in corso soltanto se migliorative nel senso della riduzione dei tempi e comunque di snellimento del procedimento amministrativo.

MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 145, COMMA 46, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, RELATIVO ALLA PROROGA DELLE SCADENZE DI REVISIONE GENERALE FISSATE AL PARAGRAFO 3 DELLE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI DEL 2 GENNAIO 1985.

1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1906 in data 15 marzo 2012 sono state approvate le modalità e procedure per l'attuazione dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alla proroga delle scadenze di revisione generale e di fine vita tecnica per gli impianti di cui si prevede la sostituzione o l'ammodernamento secondo la definizione contenuta nel testo allegato alla delibera stessa.

Le ragioni di tali disposizioni risiedevano nel momento di difficoltà che sta caratterizzando il settore e nella carenza di risorse economiche in ambito regionale atte a finanziare le attività sugli impianti a fune. La volontà era dunque quella di permettere alle società concessionarie una maggiore flessibilità nella programmazione degli interventi sugli impianti, consentendone la dilazione negli anni, pur nel rispetto del corpo normativo nazionale di riferimento e dei suoi principi di sicurezza.

Per le revisioni generali, già nel 2011 la Regione Autonoma Valle d'Aosta aveva emanato una norma (art. 2bis della l.r. 1/2010 come modificato dalla l.r. 14 giugno 2011, n. 13) che ne prevedeva la proroga di due anni subordinatamente all'esecuzione di alcuni interventi ritenuti minimi e non procrastinabili. Tale articolo è stato successivamente abrogato dalla l.r. 11/2013 perché limitava le possibilità aperte dalla successiva legge 24/02/2012 n. 14, e pertanto, considerato il perdurare della crisi economica che investe il settore, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno adeguare le indicazioni statali al territorio valdostano, incaricando la Struttura infrastrutture funiviarie (di seguito la SIF) di proporre dei provvedimenti normativi per l'attuazione dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, anche per gli impianti in revisione generale non soggetti ad ammodernamento, secondo la definizione contenuta nel testo allegato alla DGR 1906/2012 stessa, ma oggetto di miglioramento.

La SIF ha quindi istituito un gruppo di lavoro coinvolgendo una rappresentanza dei Direttori d'Esercizio attivi sul territorio valdostano e l'Associazione Valdostana Impianti a Fune, ed ha finalizzato il presente allegato tecnico.

In particolare, nel presente allegato sono sviluppati il procedimento tecnico-amministrativo e le attività minime che dovranno essere condotte nell'anno di scadenza della revisione generale (di seguito definito anno zero) per l'ottenimento della proroga.

2. DEFINIZIONI

Le qui riportate definizioni dei termini utilizzati in legge chiariscono i limiti di applicabilità della norma nell'ambito del territorio valdostano.

Revisione generale: si intende quanto riportato all'articolo 3.2 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23.

Miglioramento: tutte le attività di modifica e/o sostituzione di componenti di impianto rilevanti, secondo la definizione di cui all'art. 5.1, comma 2 della DGR n. 1856 in data 21 settembre 2012, che inducono un miglioramento dei livelli di sicurezza dello stesso.

Benefici pubblici statali, regionali o di enti locali: si intende per beneficio regionale finalizzato al miglioramento dell'impianto l'ammissibilità tecnico-economica sull'iniziativa di miglioramento, rilasciata dalla commissione consultiva di cui alla l.r. 18 giugno 2004, n. 8 "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio". Ciò in virtù del fatto che i contributi regionali o gli aumenti di capitale destinati agli interventi sugli impianti a fune sono concessi ai sensi delle leggi regionali 8/2004 e 16 marzo 2006, n. 7 "Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16", e che le regole di contribuzione della l.r. 8/2004 rendono possibile l'impegno di somme solo per l'anno di decisione e per quello successivo. Sebbene non rientranti nell'istruttoria di cui alla l.r. 8/2004, il medesimo criterio è di norma applicato anche ai casi di cui alla l.r. 7/2006.

In merito ai benefici pubblici statali o degli enti locali, sono considerati ai fini della proroga i soli contributi che coprano almeno il 50% del costo degli interventi di miglioramento previsti, pena la non idoneità all'ottenimento della proroga.

3. PROCEDIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Il concessionario deve inviare alla SIF, almeno sei mesi prima della scadenza, una domanda in bollo con la quale richiede di usufruire della proroga di cui alla legge 388/2000, art. 145, comma 46 per un periodo massimo di quattro anni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il programma dei controlli e dei lavori per il mantenimento in sicurezza dell'impianto nel periodo di proroga, coerente con le richieste di cui al capitolo 4 delle presenti disposizioni. Il programma deve prevedere almeno:
 - un piano dei controlli sviluppato da un esperto di 3° livello CICPND che, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, definisca i controlli e le relative periodicità atti a garantire la sicurezza nel corso degli anni di proroga previsti; ai fini dell'ottenimento della proroga, i controlli previsti nell'anno zero devono essere di livello almeno pari a quello di una revisione speciale su tutti gli elementi di impianto, con le precisazioni di cui al successivo capitolo 4; a tal fine, considerato che secondo quanto disposto dal d.m. 23/1985, i controlli di revisione speciale hanno valenza quinquennale, saranno considerati validi gli eventuali controlli che fossero già stati effettuati con un anno di anticipo rispetto all'anno zero;
 - quanto contenuto nel capitolo 4 delle presenti disposizioni, per quanto concerne le attività di adeguamento;
 - le ulteriori proposte di sostituzione, modifica e controllo del Direttore dell'esercizio, fatte sulla base della propria esperienza sull'impianto specifico.
- b) il programma di revisione generale di cui al punto 6.1 della DGR 1856/2012;
- c) una relazione tecnico-illustrativa che specifichi gli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza che si intendono apportare sull'impianto, presupposto per l'ottenimento della proroga, nonché un'analisi economica che illustri i costi di realizzazione degli interventi di miglioramento, i benefici e i costi gestionali attesi;
- d) nel caso di benefici pubblici statali o di enti locali, la documentazione comprovante la copertura di almeno il 50% del costo degli interventi di miglioramento previsti.

Nel caso di benefici regionali, per la verifica dell'ammissibilità tecnico-economica degli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza, la Struttura infrastrutture funiviarie interpella la commissione consultiva di cui alla l.r. 8/2004, la quale rilascia un proprio parere positivo o negativo sull'iniziativa.

La struttura competente esamina i documenti di cui ai punti a), b), c), d) o, in assenza di quest'ultimo, il parere di cui sopra e li approva, eventualmente effettuando sopralluoghi per verificare nel dettaglio eventuali necessità di controllo o sostituzione che siano ritenute necessarie per l'impianto specifico.

Considerato che il disposto normativo impone lo spostamento dei termini dell'autorizzazione alla prosecuzione al pubblico esercizio, al termine delle attività realizzate nell'anno zero, la struttura competente esegue il collaudo funzionale di cui all'articolo 29 della l.r. 20/2008.

Pertanto, al termine dei lavori/controlli previsti all'anno zero, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori/direttore d'esercizio, secondo quanto previsto al capitolo 3 della DGR 1856/2012, per quanto applicabile. In particolare alla domanda è allegata anche una dichiarazione del direttore di esercizio sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per il periodo di proroga previsto.

La commissione di collaudo esegue quindi le verifiche e prove necessarie ed opportune e la SIF autorizza il proseguimento dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla DGR 1856/2012 al capitolo 3, per il periodo di proroga stabilito sulla base dell'esito del collaudo.

Per quanto riguarda le modifiche tecniche che si intendono apportare sull'impianto nel corso della proroga, queste sono trattate secondo quanto indicato all'art. 5 della DGR 1856/2012 ed, in particolare, giudicate tecnicamente rilevanti o meno, ai sensi dell'art. 5.1, comma 2 della DGR 1856/2012, applicando rispettivamente quanto previsto dagli artt 5.4 e 5.5 della stessa riguardo alla necessità di effettuazione di un collaudo funzionale e all'emissione di una nuova autorizzazione al proseguimento dell'esercizio.

Al termine di ciascuno degli anni di proroga, il direttore di esercizio relaziona alla struttura competente circa l'esito dei controlli effettuati e/o delle modifiche apportate sull'impianto, e dichiara il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico per l'ulteriore periodo di proroga previsto.

Nel caso in cui la proroga sia superiore a due anni, la periodicità delle visite calendariali di cui all'art. 7.4, comma 3 della DGR 1856/2012 diviene, nell'ambito del periodo di proroga, biennale a partire dalla data di effettuazione dell'ultimo collaudo.

Al termine del periodo di proroga, a seguito delle migliorie effettuate e a revisione generale conclusa secondo il programma approvato, l'impianto è nuovamente sottoposto al collaudo funzionale di cui all'art. 29 della l.r. 20/2008 al fine di ottenere una nuova autorizzazione tecnica sino alla successiva scadenza.

Qualora l'impianto abbia già goduto di altre proroghe sulle revisioni, anche derivanti da altre leggi nazionali o regionali, gli anni totali di proroga non possono superare il numero di quattro. In particolare, qualora s'intenda fruire di due ulteriori anni di proroga per gli impianti che hanno già effettuato una revisione ridotta, ai sensi dell'art. 2bis della l.r. 1/2010, il piano dei controlli di cui al capitolo 3, lettera a), primo allinea può essere redatto tenendo conto di quanto già eseguito al

momento dell'effettuazione della revisione ridotta, prevedendo pertanto, all'anno zero, l'effettuazione delle sole attività e dei controlli mancanti per la concessione della proroga di cui trattasi.

La proroga di ciascuna scadenza di revisione generale può essere richiesta una sola volta. Inoltre, l'ottenimento di una proroga riguardante la scadenza di revisione generale non determina una conseguente proroga della scadenza di fine vita tecnica e delle altre revisioni generali.

4. REQUISITI MINIMI PER L'OTTENIMENTO DELLA PROROGA DI REVISIONE GENERALE

4.1 Generalità

Le indicazioni che seguono, redatte sulla base del corpo normativo vigente e dell'esame critico degli interventi di revisione generale effettuati negli anni passati sugli impianti valdostani, riguardano gli interventi minimi da realizzarsi in occasione della scadenza di revisione generale al fine dell'ottenimento della proroga (controlli ed interventi relativi all'anno zero). Resta salva la facoltà del direttore di esercizio dell'impianto di completare l'elenco delle attività e dei controlli necessari sulla base della propria esperienza specifica sull'impianto e con particolare riguardo agli impianti strategici (di arroccamento, di collegamento intervallivo, privi di pista di rientro ecc...).

Gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla protezione contro i fulmini, agli impianti elettrici non prettamente funiviari e all'antincendio sono disciplinati, per quanto concerne gli adempimenti e le relative scadenze, dalle rispettive norme specifiche di settore. Di tali aspetti deve essere redatta opportuna dichiarazione di conformità nella relazione finale da presentare a corredo della domanda di collaudo finale previsto al termine del periodo di proroga, a meno che negli anni precedenti siano effettuati degli interventi specifici, nel qual caso valgono le disposizioni del capitolo 5 della DGR 1856/2012.

4.2 Norme e documenti di riferimento

Le presenti disposizioni sono state redatte sulla base delle seguenti norme tecniche e linee guida:

- d.m. 23/1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";
- circolare 124/85 "Impianti funicolari aerei e terrestri. Revisioni generali. Comma 5.8 D.M. 2.1.1985 n. 23. Provvedimenti da adottare in relazione a modifiche della normativa tecnica";
- circolare 981/2002 "Chiarimenti in merito alle revisioni generali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento temporaneo dei veicoli di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n.23";
- circolare 68/86 "D.M. 2.1.85, n. 23. Revisioni periodiche dei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri. Espletamento di controlli non distruttivi";
- linee guida per le operazioni di revisione generale per funivie monofune a collegamento permanente redatte dalla SIF;
- linee guida per le operazioni di revisione generale per sciovie redatte dalla SIF;
- PTS per le diverse tipologie di impianto.

4.3 Sciovie

4.3.1 Piano minimo dei controlli non distruttivi

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive all'anno zero, come minimo, l'esecuzione di controlli equivalenti ad una revisione speciale secondo d.m. 23/85 di tutte le parti di impianto e gli ulteriori seguenti controlli per quanto applicabili:

- albero della puleggia motrice, se a sbalzo: UT in opera da un'estremità ogni anno di proroga;
- motori elettrici e relativi giunti: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- rulliere: MT sul 100% delle saldature accessibili a pezzo montato, prevedendo l'estensione dei controlli su pezzi smontati qualora si riscontrino difettosità relative ad aspetti di sicurezza;
- messa a terra: controlli secondo le periodicità proprie della normativa di riferimento.

4.3.2 Altre attività

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive, come minimo, l'esecuzione delle seguenti attività, già comprese nelle linee guida della SIF inviate in occasione delle revisioni generali, alle Società esercenti.

Generale

Deve essere valutato il permanere delle condizioni di rischio originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe rilasciate per l'impianto in oggetto all'atto della sua progettazione e realizzazione. Nel caso in cui tali condizioni, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione, fossero mutate, si deve procedere ad una nuova valutazione dell'immunità dell'impianto.

Ove non già effettuato, deve essere aggiornato il Regolamento di esercizio per tenere conto dell'avvenuto passaggio delle competenze dagli enti ministeriali periferici alla SIF della Valle d'Aosta.

Linea e piste di partenza e arrivo

1) Devono essere eseguiti controlli ed operazioni atti a ottenere la regolarità delle piste di partenza e arrivo, degli accessi, delle recinzioni e dei franchi in linea, delle protezioni all'imbarco e allo sbarco, della percorribilità del terreno. Devono essere eseguiti i controlli e le operazioni atti a ottenere anche la regolarità delle piste di risalita e la percorribilità del terreno, nonché ad ottenere la sufficiente lunghezza del tratto di linea destinato al recupero del traino. Ove non già ottemperato in precedenti revisioni, lo spazio libero tra il punto di distacco dello sciatore ed il punto di imbocco fune nella puleggia deve essere predisposto di lunghezza non inferiore a 15 v (dove v in m/s è la massima velocità della fune traente); ove tale disposizione non sia rispettata, può essere ammessa una riduzione di tale lunghezza fino ad un minimo di 12 v, eventualmente riducendo la velocità massima.

Ove non già realizzato, provvedere all'anno zero all'adeguamento dello spazio libero.

2) Ove nel corso del precedente periodo di esercizio siano avvenuti scarruolamenti dovuti a presumibili difetti di stabilità della fune, deve essere eseguito un nuovo rilievo del profilo e devono essere proposte e realizzate le modifiche per eliminare l'inconveniente.

Stazioni

9) Devono essere eventualmente effettuate sostituzioni e modifiche di:

- componenti in gomma o in materiale sintetico dei circuiti idraulici o pneumatici dei freni o del sistema di tensione;
- componenti per i quali il costruttore abbia fornito limiti di tempo per l'impiego;
- parti che abbiano dato luogo ad inconvenienti.

In merito al primo punto, si ritiene ammissibile il posticipo all'ultimo anno di proroga, mentre per il secondo punto valgono le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (MUM). Per conoscere gli eventuali inconvenienti riscontrati su impianti analoghi, la SIF interpellerà il costruttore e, in funzione della risposta e degli eventuali problemi che dovessero essere evidenziati, indicherà la linea d'azione da intraprendere.

13) Deve essere controllato che l'eventuale arganello di regolazione della fune tenditrice sia del tipo autofrenante e sia dotato di blocco della leva di governo, provvedendo eventualmente alla sostituzione.

Da eseguirsi in occasione della sostituzione della fune tenditrice.

Materiale di linea

17) Ove ancora assenti, devono essere installati dispositivi elettrici di arresto per scarruolamento, sia verso l'interno che verso l'esterno (ove già presenti, sono ritenuti accettabili sistemi elettrici di controllo dello scarruolamento a filo); ove non già installate sull'impianto, su tutte le rulliere non oscillanti trasversalmente devono essere installate scarpette raccogli-fune. Nel caso di nuova installazione esse dovranno essere opportunamente raccordate per evitare l'impigliamento dei morsetti o l'incastro della fune sulle rulliere.

19) Per i dispositivi di traino devono essere previsti:

1. la verifica di integrità mediante controlli non distruttivi sull'intero lotto dei morsetti e delle sospensioni, per queste ultime esteso alle curve ed ai collegamenti terminali;

2. la sostituzione dei componenti nei quali sono superati i limiti di difettosità fissati dal costruttore; nel caso che i difetti si limitino ai soli cordoni di saldatura la riparazione è consentita e deve essere effettuata dalla ditta costruttrice con i criteri indicati dall'Istituto Italiano della Saldatura di Genova.
3. la revisione dei morsetti, che deve essere preferibilmente eseguita dalla ditta costruttrice degli stessi, tra l'altro dovrà prevedere la verifica dei consumi, della residua corsa libera, del corretto serraggio, della resistenza allo scorrimento ed il controllo delle eventuali molle (corrosione, fenomeni di affaticamento, ecc.), controllando il permanere delle caratteristiche geometriche ed elastiche delle eventuali molle, secondo quanto previsto in progetto;
4. verifica, previo smontaggio, dei componenti e dell'efficienza complessiva degli avvolgitori e dei dispositivi di attacco per lo sciatore.

Per quanto riguarda i controlli si rimanda al punto 4.3.1. Per i punti 3 e 4, provvedere all'anno zero.

Impianto elettrico

20) La revisione, effettuata da una ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati, deve prevedere l'adeguamento alle vigenti norme contenute nel D.M. 706/82 e comunque:

1. la sostituzione delle parti obsolete, dei componenti di usura e degli elementi considerati non più affidabili;
2. ove ricorre, la sostituzione di tutti i dispositivi di arresto manuale e rallentamento con altri del tipo ad apertura forzata dei contatti ed a ripristino locale;
3. ove il circuito di sicurezza non sia tipizzato, dovrà essere sostituito con altro di nuova fornitura che possieda i requisiti di validità in corso;
4. l'installazione di idonee protezioni contro i contatti diretti (ripari in materiale isolante anche all'interno dei quadri, o su apparecchiature suscettibili di manutenzione, ecc...);
5. controllo di integrità o degrado dei cablaggi e delle connessioni dei circuiti di impianto compresi i collegamenti dell'impianto di messa a terra (dispersori ove accessibili e conduttori di protezione), nonché di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio; in particolare i circuiti di comando dei freni, i conduttori del circuito di sicurezza esterno collegati alle rulliere;
6. l'esecuzione dei controlli relativi all'impianto di messa a terra elettrica e le relative protezioni, la redazione, ove non già ottemperato, della relazione prevista dalla Circolare SIF 4/2000;

Provvedere all'anno zero, ad eccezione del punto 3. Gli aspetti relativi all'antinfortunistica sono soggetti al d.lgs. 81/2008.

4.4 Impianti ad ammortamento permanente

4.4.1 Piano minimo dei controlli non distruttivi

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive all'anno zero, come minimo, l'esecuzione di controlli equivalenti ad una revisione speciale secondo d.m. 23/85 di tutte le parti di impianto e gli ulteriori seguenti controlli per quanto applicabili:

- albero della puleggia motrice, se a sbalzo: UT in opera da un'estremità ogni anno di proroga;
- motori elettrici e relativi giunti: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- motore idraulico di recupero: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- motore elettrico di recupero: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- rulliere: MT sul 100% delle saldature accessibili a pezzo montato, prevedendo l'estensione dei controlli su pezzi smontati qualora si riscontrino difettosità relative ad aspetti di sicurezza. Sulle rulliere di tipo oscillante, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni di esercizio trascorsi, il direttore di esercizio valuti l'opportunità di proporre un piano dei controlli non distruttivi più severo;
- messa a terra: controlli secondo le periodicità proprie della normativa di riferimento.

4.4.2 Altre attività

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive, come minimo, l'esecuzione delle seguenti attività comprese nelle linee guida della SIF inviate, in occasione delle revisioni generali, alle Società esercenti.

Generale

Deve essere valutato il permanere delle condizioni di rischio originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe rilasciate per l'impianto in oggetto all'atto della sua progettazione e realizzazione. Nel caso in cui tali condizioni, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione, fossero mutate, si deve procedere ad una nuova valutazione dell'immunità dell'impianto.

Dovrà essere data ottemperanza, ove ricorre, alla Circolare SIF 10/2003 sui locali di stazione costruiti in legno.

Ove non già effettuato, deve essere aggiornato il Regolamento di esercizio per tenere conto dell'avvenuto passaggio delle competenze dagli enti ministeriali periferici alla SIF della Valle d'Aosta.

Linea e piste di partenza e arrivo

1) Devono essere eseguiti controlli ed interventi atti a ottenere la regolarità delle piste di partenza e arrivo, degli accessi, delle recinzioni (con riferimento all'art. 17.3 del Regolamento Generale) e dei franchi in linea, delle protezioni al limite delle pedane di imbarco e sbarco (con riferimento agli artt. 3.12.15.6 e 3.12.15.7 delle PTS), della percorribilità del terreno sottostante la linea ai fini del soccorso con calata.

Ove non già realizzato, provvedere all'anno zero all'installazione delle reti di protezione a ridosso delle stazioni terminali.

2) Ove nel corso del precedente periodo di esercizio siano avvenuti scarrucolamenti dovuti a presumibili difetti di stabilità della fune, deve essere eseguito un nuovo rilievo del profilo e devono essere proposte e realizzate le modifiche per eliminare l'inconveniente.

3) Devono essere eseguiti dei controlli su tutte le funi e deve essere espresso un giudizio di ammissibilità al loro mantenimento in opera, ai sensi della vigente normativa.

Stazioni

9) Devono essere eventualmente effettuate sostituzioni e modifiche di :

1. componenti in gomma o in materiale sintetico dei circuiti idraulici o pneumatici dei freni o del sistema di tensione;
2. componenti per i quali il costruttore abbia fornito limiti di tempo per l'impiego;
3. parti che abbiano dato luogo ad inconvenienti.

In merito al primo punto, si ritiene ammissibile il posticipo all'ultimo anno di proroga, mentre per i restanti due punti valgono le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione (MUM). In merito agli eventuali inconvenienti riscontrati sugli impianti, la SIF interpellerà il costruttore e, in funzione della risposta e degli eventuali problemi che dovessero essere evidenziati, sarà indicata la linea d'azione da intraprendere.

11) Dovranno essere eseguiti dei controlli specifici sul contrappeso nei casi in cui siano sorti dubbi sulla sua composizione o sul valore effettivo del peso della zavorra.

Da eseguirsi in occasione della sostituzione della fune tenditrice.

12) Deve essere controllato, ove esista, che l'arganello di regolazione della fune tenditrice sia del tipo autofrenante e sia dotato di blocco della leva di governo, provvedendo eventualmente alla sostituzione.

Da eseguirsi in occasione della sostituzione della fune tenditrice.

Materiale di linea

19) Per i veicoli devono essere previsti:

1. il controllo di integrità mediante controlli non distruttivi sull'intero lotto di morsetti e veicoli, per quest'ultimi estesi alle sezioni significative degli elementi portanti del sedile, comprese le curve ed i collegamenti terminali;
2. la sostituzione dei componenti nei quali sono superati i limiti di difettosità fissati dal costruttore; non è consentita comunque la riparazione mediante saldatura degli elementi di forza;
3. la revisione dei morsetti, che deve essere preferibilmente eseguita dalla ditta costruttrice degli stessi; si dovrà prevedere la verifica dei consumi, della residua corsa libera, del corretto serraggio, della resistenza allo scorrimento e il controllo delle molle (corrosione, fenomeni di affaticamento, integrità dei componenti ecc.), verificando il permanere delle caratteristiche delle molle secondo quanto previsto in progetto;
4. nel caso di sostituzione di qualche morsetto difettoso, dovrà essere sostituito di norma con altro del medesimo tipo ovvero di tipo simile, ma del quale dovrà essere dimostrata la ammissibilità statica e geometrica e la rispondenza alla normativa.
5. il controllo di integrità di tutte le parti del sedile, con verifica di funzionalità generale, dell'efficienza del dispositivo di chiusura (in particolare la posizione bistabile della barra), verifica di assenza di pericolo di impigliamento dei viaggiatori in elementi sporgenti dal complesso del sedile, verifica dell'assenza di parti sporgenti pericolose in caso di caduta di viaggiatori all'imbarco e allo sbarco;
6. la verifica per le seggiole, che le barre di chiusura rispetto al sedile, e l'inclinazione del sedile, rispettino i requisiti di sicurezza fissati dalle P.T.S. all'art. 3.19.3.

Da ottemperare all'anno zero, ad eccezione dell'ultimo punto. In particolare, verificare all'anno zero la corretta funzionalità del dispositivo che attua la bistabilità della barra già previsto dalle norme originarie di costruzione dell'impianto.

4.5 Impianti ad ammortamento temporaneo

4.5.1 Piano minimo dei controlli non distruttivi

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive all'anno zero, come minimo, l'esecuzione di controlli equivalenti ad una revisione speciale secondo d.m. 23/1985 di tutte le parti di impianto e gli ulteriori seguenti controlli per quanto applicabili:

- motori elettrici e relativi giunti: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- motore idraulico di recupero: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;
- motore elettrico di recupero: secondo indicazioni del manuale d'uso e manutenzione;

- rulliere: MT sul 100% delle saldature accessibili a pezzo montato, prevedendo l'estensione dei controlli su pezzi smontati qualora si riscontrino difettosità relative ad aspetti di sicurezza. Sulle rulliere delle telecabine monofune della ditta Agudio, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni di esercizio trascorsi, il direttore di esercizio valuti l'opportunità di proporre un piano dei controlli non distruttivi più severo;
- molle delle morse: controlli di revisione generale ogni anno secondo lotti pari ad un minimo del 20% e tali da condurre al 100% al termine degli anni di proroga richiesti. Nel caso di una proroga di quattro anni si propone una suddivisione in lotti annuali rispettivamente del 20%, 20%, 20% e 40%;
- veicoli: controlli di revisione generale ogni anno secondo lotti pari ad un minimo del 20% e tali da condurre al 100% al termine degli anni di proroga richiesti. Nel caso di una proroga di quattro anni si propone una suddivisione in lotti annuali rispettivamente del 20%, 20%, 20% e 40%;
- messa a terra: controlli secondo le periodicità proprie della normativa di riferimento.

4.5.2 Altre attività

Ai fini dell'ottenimento della proroga si prescrive, come minimo, l'esecuzione delle seguenti attività, in gran parte derivanti dalla circolare ministeriale 981/2002.

Generale

Deve essere valutato il permanere delle condizioni di rischio originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe rilasciate per l'impianto in oggetto all'atto della sua progettazione e realizzazione. Nel caso in cui tali condizioni, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione, fossero mutate, si deve procedere ad una nuova valutazione dell'immunità dell'impianto.

Dovrà essere data ottemperanza, ove ricorre, alla Circolare SIF 10/2003 sui locali di stazione costruiti in legno.

Ove non già effettuato, deve essere aggiornato il Regolamento di esercizio per tenere conto dell'avvenuto passaggio delle competenze dagli enti ministeriali periferici alla SIF della Valle d'Aosta.

1) interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti simili abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante l'esercizio; tali interventi dovranno risultare compatibili con le restanti parti;

Con particolare riferimento alla questione degli scodellini e delle aste guida molle degli impianti della ditta Leitner, si prescrive che questi vengano sostituiti secondo lotti pari ad un minimo del 20% e tali da garantire la sostituzione completa al termine del periodo di proroga. Ad esempio, nel caso di quattro anni di proroga, si propone una suddivisione secondo lotti del 20%, 20% 20% e 40%. Per quanto concerne le morse non oggetto di tale sostituzione, si prescrive il controllo visivo annuale della spina sino ad avvenuta sostituzione del componente.

In merito ad eventuali altri inconvenienti riscontrati sugli impianti, la SIF interpellierà il costruttore e, in funzione della risposta, indicherà la linea d'azione da intraprendere.

Stazioni

6) verifica del sistema di raccolta del veicolo non correttamente collegato alla fune portante-traente all'uscita dalle stazioni;

7) per le seggiovie, ove ricorra il caso, dovrà essere prevista l'installazione di reti anteriormente alle stazioni e verso la linea atte a contenere le conseguenze di eventuali cadute di persone;

Ove non già realizzato, provvedere all'anno zero all'installazione delle reti di protezione a ridosso delle stazioni terminali.

Materiale di linea

Ove nel corso del precedente periodo di esercizio siano avvenuti scarruolamenti dovuti a presumibili difetti di stabilità della fune, deve essere eseguito un nuovo rilievo del profilo e devono essere proposte e realizzate le modifiche per eliminare l'inconveniente.

12) aggiornamento per le seggiovie ai requisiti geometrici previsti per i sedili e barre di chiusura dalle P.T.S.;

Verificare all'anno zero la corretta funzionalità del dispositivo che attua la bistabilità della barra già previsto dalle norme originarie di costruzione dell'impianto.

16) verifica a fatica dei veicoli e delle morse qualora nel progetto originario sia stata prevista una durata degli stessi inferiore alla vita tecnica dell'impianto.

4.6 Impianti bifune

Considerata la loro unicità, gli interventi minimi per l'ottenimento della proroga saranno definiti direttamente caso per caso dalla SIF con la società esercente e con il direttore di esercizio, sulla base dei principi enunciati per le seggiovie ad ammortamento fisso ed automatico.

5. NUOVE PERIODICITÀ DELLE SCADENZE A SEGUITO DELLA PROROGA

A seguito dell'ottenimento di una proroga di scadenza di revisione generale, le scadenze successive dovranno rispettare i seguenti principi:

- le scadenze di revisione speciale successive alla proroga sono calcolate, per ciascun componente o gruppo di componenti, a partire dall'ultimo controllo di revisione speciale o generale effettuato;
- le revisioni generali successive mantengono la scadenza originaria ma possono eventualmente godere di proroga ai sensi delle presenti disposizioni;
- la scadenza di fine vita tecnica non è prorogata in virtù di queste disposizioni, ma può eventualmente godere di analoga proroga di quattro anni ai sensi della DGR 1906/2012, quando ricorrano i requisiti previsti.

MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 145, COMMA 46 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, RELATIVO ALLA PROROGA DELLE SCADENZE TEMPORALI PER GLI IMPIANTI IN SCADENZA DI REVISIONE GENERALE O DI VITA TECNICA PER I QUALI È PREVISTO L'AMMODERNAMENTO O LA SOSTITUZIONE (PARAGRAFO 3 DELLE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 2 GENNAIO 1985, N. 23).

PREMESSA

Il presente allegato tecnico definisce le modalità e le procedure per l'ottenimento della proroga dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 prevista dalla legge 388/2000, art. 145, comma 46, e dalle successive modificazioni approvate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14.

L'articolo 145, comma 46 della l. 388/2000 attualmente vigente prevede che “Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con D.M. 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.”

La norma nasce dalla volontà di permettere alle società concessionarie, in un momento di crisi del settore, una maggiore flessibilità nella programmazione degli interventi di ammodernamento o sostituzione degli impianti, consentendone la dilazione negli anni, pur nel rispetto dei principi di sicurezza previsti dalle normative nazionali di riferimento.

L'applicabilità di tale norma nazionale anche nelle Regioni e Province Autonome deriva da un approfondimento legislativo condotto contemporaneamente e separatamente dalla Struttura regionale competente e dall'analogo Servizio provinciale della Provincia Autonoma di Trento.

Tuttavia, le peculiarità della Valle d'Aosta in ambito di aiuto pubblico al settore, unite alla possibilità, derivante dal d.lgs. 79/1998, di gestire in modo autonomo la materia, impongono una definizione chiara delle modalità attuative della norma sul territorio valdostano, in modo da improntare l'applicazione di tale articolo di proroga a criteri di trasparenza e nel rispetto della sicurezza dei trasportati.

In tal senso, ad esempio, meritano un richiamo i principi posti alla base dell'art. 2 bis della l.r. 18 gennaio 2010, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune”, relativo alle revisioni ridotte, in particolare per quanto concerne la necessità di coinvolgere un esperto di 3° livello CICPND nella revisione dei piani dei controlli, nonché la necessità di procedere ad un collaudo funzionale dell'impianto finalizzato al prolungamento dell'autorizzazione dell'esercizio.

Nel seguito sono quindi dettagliate le definizioni e le modalità procedurali previste per l'applicazione del suddetto articolo di proroga nell'ambito del territorio valdostano.

DEFINIZIONI

Le qui riportate definizioni dei termini utilizzati in legge chiariscono i limiti di applicabilità della norma nell'ambito del territorio valdostano.

Ammodernamento: si intende quanto riportato all'articolo 3.4 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23. Rientrano quindi in tale definizione i cosiddetti rinnovi di vita tecnica, anche se eseguiti prima della scadenza di vita tecnica dell'impianto e, per analogia, le sostituzioni di impianti con una o più linee, a condizione che siano rispettate le medesime finalità di trasporto.

Benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

Si intende per beneficio regionale finalizzato all'ammodernamento o sostituzione dell'impianto, l'ammissibilità tecnico-economica rilasciata dalla commissione finanziamenti di cui alla l.r. 18 giugno 2004, n. 8 "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio". Ciò in virtù del fatto che i contributi regionali o gli aumenti di capitale destinati agli interventi sugli impianti a fune sono concessi ai sensi delle leggi regionali 8/2004 e 16 marzo 2006, n. 7 "Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16", e che le regole di contribuzione della l.r. 8/2004 rendono possibile l'impegno di somme solo per l'anno di decisione e per quello successivo. Sebbene non rientranti nell'istruttoria di cui alla l.r. 8/2004, il medesimo criterio è di norma applicato anche ai casi di cui alla l.r. 7/2006.

In merito ai benefici pubblici statali o degli enti locali, saranno considerati ai fini della proroga i soli contributi che coprano almeno il 50% del costo complessivo dell'iniziativa proposta, pena la non idoneità all'ottenimento della proroga.

PROCEDIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Il concessionario deve inviare, almeno sei mesi prima della scadenza, una domanda in bollo con la quale richiede di usufruire della proroga di cui alla legge 388/2000, art. 145, comma 46.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) lo studio di fattibilità dell'ammodernamento o della sostituzione previsti al termine del periodo di proroga, così come definito al successivo paragrafo;
- b) il programma dei controlli e dei lavori per il mantenimento in sicurezza dell'impianto nel periodo di proroga, coerentemente con quanto indicato nella definizione precedente; le eventuali modifiche tecniche sono da considerare così come previsto al capitolo 5 della DGR 1856/2012.

Il programma dei controlli e delle modifiche deve prevedere almeno:

- un piano dei controlli sviluppato da un esperto di 3° livello CICPND che, per gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, per la rottura dei quali non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, definisca i controlli e le relative periodicità atti a garantire la sicurezza nel corso degli anni di proroga previsti; ai fini dell'ottenimento della proroga, i controlli effettuati nell'anno di scadenza, devono essere di livello almeno pari a quello di una revisione speciale su tutti gli elementi di impianto; a tal fine, considerato che secondo quanto disposto dal d.m. 23/1985, i controlli di revisione speciale hanno valenza quinquennale, saranno considerati validi gli eventuali controlli che fossero già stati effettuati con un anno di anticipo rispetto all'anno di scadenza;
- le ulteriori proposte di sostituzione, modifica e controllo da parte del Direttore dell'Esercizio, sulla base della propria esperienza sull'impianto specifico.

- c) una relazione che dimostri la validità della realizzazione dell'ammodernamento o della sostituzione dal punto di vista tecnico-economico, considerati anche i dati di frequentazione del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea, i bilanci della società richiedente e la capacità delle piste servite dalla nuova linea, così come previsto all'art. 7, comma 1, lettera f), della l.r. 18 aprile 2008, n. 20 "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose";
- d) un cronoprogramma di massima che definisca l'iter tecnico-amministrativo dell'ammodernamento o della sostituzione, al fine di garantire la continuità dell'esercizio pubblico al termine della proroga.

La Commissione di cui alla l.r. 8/2004, esaminando i documenti di cui alle lettere a), c) e d), verifica l'ammissibilità dell'iniziativa dal punto di vista tecnico-economico, esprimendo un giudizio motivato.

La struttura competente esamina il programma dei controlli e dei lavori di cui alla lettera b) e lo approva, eventualmente effettuando sopralluoghi per verificare nel dettaglio eventuali necessità di controllo o sostituzione che siano ritenute necessarie per l'impianto specifico.

L'ammissibilità all'esecuzione dei lavori è rilasciata con atto della Struttura infrastrutture funiviarie, subordinatamente ai giudizi favorevoli di cui sopra.

Considerando che il disposto normativo impone lo spostamento dei termini dell'autorizzazione alla prosecuzione al pubblico servizio, al termine dei controlli e dei lavori effettuati nell'anno di scadenza, la struttura competente deve eseguire il collaudo funzionale di cui all'articolo 29 della l.r. 20/2008, considerando l'attività come di modifica rilevante, in quanto sono modificati i piani di controllo che sono parte integrante del progetto, previa dichiarazione del direttore di esercizio sull'ammissibilità dell'esercizio in sicurezza dell'impianto per l'ulteriore periodo di proroga previsto, fino ad un massimo di quattro anni.

Pertanto, al termine dei controlli e dei lavori effettuati nell'anno di scadenza, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, secondo quanto previsto al capitolo 3 della DGR 1856/2012, per quanto applicabile.

La commissione di collaudo esegue quindi le verifiche e prove e la Struttura infrastrutture funiviarie autorizza il proseguimento dell'esercizio, secondo quanto previsto dalla DGR 1856/2012 al capitolo 3, per il periodo di proroga concesso all'atto dell'autorizzazione.

Nel caso in cui la proroga sia superiore a due anni, al termine del primo biennio è da prevedersi una ulteriore visita di controllo, il cui livello di approfondimento è pari a quello di una visita di tipo calendariale.

Si precisa che qualora l'impianto abbia già goduto di proroghe, anche derivanti da altre leggi nazionali o regionali, gli anni totali di proroga non potranno superare il numero di quattro. In particolare, per gli impianti che hanno fruito dell'art. 1 della l.r. 1/2010 per i quali il concessionario intenda richiedere ulteriori anni di proroga, il piano dei controlli di cui alla precedente lettera b), primo allinea può essere redatto tenendo conto di quanto già eseguito ai fini dell'ottenimento della proroga ai sensi dell'art. 1 della l.r. 1/2010. Si potrà prevedere pertanto, nell'anno di scadenza, l'effettuazione delle sole attività e dei controlli mancanti per il completamento delle operazioni di revisione speciale su tutti i componenti di impianto, livello minimo dei controlli previsto alla precedente lettera b).

Inoltre la proroga può essere ottenuta una sola volta per impianto.

CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI AMMODERNAMENTO O SOSTITUZIONE

Lo studio di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'intervento, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. A tal fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici:

- a) relazione tecnica generale illustrativa della soluzione tecnica prospettata, contenente la descrizione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'intervento da realizzare;
- b) planimetrie, profilo longitudinale e sezioni nelle scale idonee alla formulazione del giudizio.